

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione – Sede – Durata.

E' costituita un'associazione culturale, con sede in Misano Adriatico (RN) via Gramsci 49, denominata "**FERMENTO ETNICO**" (di seguito si farà riferimento ad essa indicandola semplicemente con il termine "**ASSOCIAZIONE**").

L'**ASSOCIAZIONE**, democratica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, non persegue, come scopo istituzionale, finalità lucrativa ed è apartitica.

E' "un'**ASSOCIAZIONE** non riconosciuta" ed ente non commerciale, regolata a norma del Titolo II Capo III, dall'art. 36 all'art. 42 del codice civile, dalle norme in materia di associazionismo, nonché del presente Statuto.

Art. 2 - Scopi e finalità.

L'**ASSOCIAZIONE** persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere ricerche, studi, viaggi, corsi per la conoscenza, la diffusione e la salvaguardia della cultura e delle tradizioni dei popoli con particolare attenzione alla danza, alla musica, al canto ed alle espressioni artistiche;
- b) proporre attività culturali artistiche, ricreative, turistiche che contribuiscano alla crescita culturale, espressiva e civile ed una più completa formazione umana e sociale;
- c) creare sul territorio, anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e/o gli operatori privati e/o i gruppi ed associazioni già esistenti, strutture o iniziative idonee a potenziare le offerte culturali e ricreative rivolte alla comunità;
- d) potenziare le capacità conoscitive di ogni individuo, rafforzando la solidarietà tra persone di ogni sesso, età, condizioni, cultura e provenienza;
- e) migliorare la qualità della vita e delle relazioni interpersonali anche attraverso la coscienza delle proprie radici, della propria unicità e dell'appartenenza ad una terra comune;
- f) sviluppare la cultura dell'accoglienza e diffondere i valori di pace e di solidarietà.

L'**ASSOCIAZIONE** per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, collaborazioni con enti pubblici e privati per manifestazioni e scambi culturali in Italia e all'estero, corsi e laboratori didattici sulle musiche, le danze e i canti popolari;
- b) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzione di gruppi di studio e di ricerca di nuovi linguaggi musicali;
- c) attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di libri, atti di convegni, di seminari, degli studi e delle ricerche compiute, filmati, CD, tutto ciò che può essere utilizzato per fini didattici e divulgativi;
- d) organizzazione di iniziative di carattere promozionale e quant'altro possa risultare opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'**ASSOCIAZIONE**, ove lo ritenga opportuno, in funzione sussidiaria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali, può promuovere in forma non esclusiva o principale altre attività per i propri soci nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO II

Art. 3 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'**ASSOCIAZIONE** sia le persone fisiche sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I soci si dividono in due categorie, soci ordinari e soci onorari:

- sono Soci Ordinari, oltre ai fondatori partecipanti all'atto costitutivo, persone o enti che ne facciano richiesta e si impegnino a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- sono Soci Onorari persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'**ASSOCIAZIONE**. Sono dichiarati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La distinzione in categorie dei soci non comporta alcuna differenza nei loro diritti e doveri.

Art. 4 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'**ASSOCIAZIONE**.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Sulla domanda provvede il Consiglio, ovvero su sua delega uno dei consiglieri, deliberando l'ammissione ovvero il rifiuto che dovrà essere debitamente motivato.

Contestualmente all'ammissione dovrà essere versata la quota associativa, verrà rilasciata la tessera associativa ed il nuovo socio acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Art. 5 (Diritti)

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'**ASSOCIAZIONE**;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'**ASSOCIAZIONE**;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 6 (Doveri)

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'**ASSOCIAZIONE**;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'**ASSOCIAZIONE**;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'**ASSOCIAZIONE**.

La delibera deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci e della deliberazione deve essere data comunicazione al socio mediante lettera.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro quattro mesi dall'inizio di ogni esercizio sociale, comporta automatica decadenza della qualifica di socio senza necessità di alcuna formalità. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'**ASSOCIAZIONE**, né al rimborso della quota associativa versata.

TITOLO III

Art. 8 – Risorse economiche - Fondo comune.

L'**ASSOCIAZIONE** trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche marginali di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es.: spettacoli, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi);
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'**ASSOCIAZIONE**, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'**ASSOCIAZIONE** né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'**ASSOCIAZIONE** ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale avrà inizio il 1° settembre di ogni anno e terminerà il 31 agosto dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IV

Art. 10 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci (organo facoltativo).

Art. 11 (Assemblea)

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'**ASSOCIAZIONE** ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'**ASSOCIAZIONE** e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'**ASSOCIAZIONE** riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio dei Sindaci;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) approvazione del programma generale dell'attività da svolgere, demandando l'elaborazione particolareggiata al Consiglio Direttivo;
- f) approvazione di eventuali regolamenti;
- g) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'**ASSOCIAZIONE** nominando i liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'**ASSOCIAZIONE** o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 (Convocazione)

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso da affiggersi nei locali della sede, oppure, in mancanza della sede sociale, tramite posta elettronica o lettera inviata a mezzo servizio postale, almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo

che sullo scioglimento dell'**ASSOCIAZIONE**, per il quale occorrerà il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 13 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica o fax o altro mezzo elettronico da inviarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'**ASSOCIAZIONE**. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) elaborare i programmi particolari delle attività da svolgere seguendo le indicazioni generali approvate dall'Assemblea dei soci;
- c) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- f) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'**ASSOCIAZIONE**;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'**ASSOCIAZIONE** che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

Art. 14 (Sostituzione membri del Consiglio)

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perchè provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 15 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'**ASSOCIAZIONE**.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, coordina l'attività dell'**ASSOCIAZIONE** con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 (Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Sindaci deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Art. 17 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'**ASSOCIAZIONE**, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede dell'associazione, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO V

Art. 18 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'**ASSOCIAZIONE** deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'**ASSOCIAZIONE** sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'**ASSOCIAZIONE**, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'**ASSOCIAZIONE**.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 (Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'**ASSOCIAZIONE**, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Art. 20 (Norma Finale)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Rimini, 30.03.2007